SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 65

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 19 marzo 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 4 marzo 1997.

Riconoscimento di titoli di studio esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Lavado Martinez Sandra, nata a Bilbao (Spagna) il 17 giugno 1972, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «psicologo» di cui è in possesso, come attestato dal Colegio Oficial de Psicologos di Madrid, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciado en Filosofia y Ciencias de la Educacion - Seccion Psicologia» conseguito in data 23 giugno 1995 presso l'Università di Deusto;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 17 ottobre 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Lavado Martinez Sandra, nata a Bilbao (Spagna) il 17 giugno 1972, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi».

Roma, 4 marzo 1997

Il direttore generale: HINNA DANESI

97A2030

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 marzo 1997.

Aggiornamento delle indennità spettanti agli amministratori locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1985 n. 816, recante disposizioni in tema di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali;

Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, in base al quale i limiti massimi delle indennità previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del Tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, ha avuto luogo dal 1° gennaio 1988 per il triennio 1988-1989-1990, con decreto in data 11 aprile 1988; che il secondo aggiornamento ha avuto luogo dal 1° gennaio 1991 per il triennio 1991-1992-1993, con decreto in data 2 aprile 1991 e che il terzo aggiornamento ha avuto luogo dal 1° gennaio 1994 per il triennio 1994-1995-1996, con decreto in data 4 luglio 1994;

Considerato che occorre provvedere all'aggiornamento per il triennio 1997-1998-1999;

Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione della indennità integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;

Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non può, comunque, eccedere il limite del dieci per cento per ciascun anno del triennio;

Decreta:

I limiti massimi delle indennità previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, così come aggiornati dal decreto in data 11 aprile 1988, dal decreto in data 2 aprile 1991 e dal decreto 4 luglio 1994, sono aumentati nella misura complessiva del dieci per cento a partire dal 1° gennaio 1997 per il triennio 1997, 1998, 1999.

Roma, 12 marzo 1997

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A2129

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 marzo 1997.

Assunzioni obbligatorie. Esoneri parziali. Decentramento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634;

Ritenuta l'opportunità di delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Decentramento

1. Gli esoneri parziali dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, sono autorizzati con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, limitatamente alle aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio della regione.

2. Per le aziende che hanno sedi in più regioni, gli esoneri parziali continuano ad essere autorizzati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Criteri e modalità

1. La delega di cui al precedente art. 1 ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1997. Pertanto le domande presentate entro il 30 aprile 1997 dai datori di lavoro privati che hanno sedi in una sola regione, continuano ad essere definite dal Ministero.

2. L'attività amministrativa relativa agli esoneri parziali viene svolta secondo i criteri e le modalità indicati nella circolare n. 24/97 del 25 febbraio 1997.

Roma, 14 marzo 1997

Il Ministro: TREU

AVVERTENZA:

Si veda, alla pag. 25 di questa *Gazzetta Ufficiale*, la circolare n. 24/97 riguardante la stessa materia del presente decreto.

97A2063

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 marzo 1997.

Emissione di un prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 10 miliardi di yen, della durata di venti anni, al tasso di interesse fisso del 3,45%.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute, nonché il foro competente e la legge applicabile nelle controversie derivanti dall'indebitamento;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il comma 4 dell'art. 3, con il quale si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi di obbligazioni;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 1992, n. 429, concernente, fra l'altro, modificazioni al trattamento tributario di taluni redditi di capitale;

Attesa l'opportunità di avviare il programma di raccolta sui mercati internazionali, per il 1997, mediante l'emissione di un prestito obbligazionario denominato in yen per l'ammontare di 100 miliardi di yen, della durata di venti anni, a tasso fisso;

Vista la proposta della Direzione generale del tesoro del 20 febbraio 1997, n. 900062;

Considerato che l'offerta della Nikko Europe Plc. in qualità di banca coordinatrice del consorzio di collocamento, è risultata la più conveniente per il Tesoro in termini di riduzione dei costi derivanti dall'accensione e gestione di tale prestito;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente «Interventi urgenti per le zone colpite dal bradisismo dell'area flegrea e dal terremoto del 1980» ed in particolare l'art. 5 che dà facoltà al Ministro del tesoro di far ricorso anche ad emissioni di prestiti esteri, con le modalità di cui all'art. 15-*bis* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed, in particolare, l'art. 17, comma 7, ove si prevede l'ulteriore ricorso all'emissione di prestiti esteri per consentire, fra l'altro:

completamento degli interventi connessi al bradisismo dell'area flegrea;

il completamento degli interventi nelle zone terremotate dell'Italia centro-meridionale, di cui, fra l'altro, alla legge n. 115/1980 ed al decreto-legge n. 129/1982 convertito nella legge n. 303/1982;

il completamento degli interventi connessi a dissesto idrogeologico di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 8/1987, convertito nella legge n. 120/1987;

Considerato che occorre ancora reperire ed erogare, per il completamento degli interventi di cui alla citata legge n. 67/1988, i seguenti importi:

L. 50.000.000.000 per il completamento degli interventi connessi al bradisismo dell'area flegrea;

L. 42.410.206.000 per gli interventi di cui alla citata legge n. 115/1980;

L. 70.000.000.000 per gli interventi di cui al citato decreto-legge n. 129/1982, convertito nella legge n. 303/1982;

L. 150.000.000.000 per gli interventi di cui al citato decreto-legge n. 81/1987, convertito nella legge n. 120/1987,

per un totale, quindi, di L. 312.410.206.000;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per il cordinamento della protezione civile n. 1160 del 14 novembre 1988 e n. 972 del 2 ottobre 1991 con cui sono stati ripartiti i fondi di cui alla citata legge n. 67/1988;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro per un ammontare nominale pari a 100 miliardi di yen, alle seguenti condizioni:

importo nominale: 100 miliardi di yen;

durata: 20 anni;

prezzo di emissione: 99,80%;

tasso di interesse annuo: 3,45%, pagabile posticipatamente, a partire dal 24 marzo 1998;

rimborso: 24 marzo 2017, in unica soluzione;

commissione di collocamento, sottoscrizione e vendita: 0,50%;

netto ricavo: 99.300.000.000 di yen.

Art. 2.

Il prestito sarà rappresentato da titoli al portatore per un valore nominale di un milione, dieci milioni e cento milioni di yen.

Art. 3.

Ai fini fiscali i titoli rappresentativi del prestito ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano ed alle loro rendite.

Salvo le disposizioni previste dal decreto-legge 9 settembre 1992, n. 372, convertito, con modificazioni, con legge 5 novembre 1992, n. 429 in forza del quale l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica ai soggetti residenti in Italia, restano ferme le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

Art. 4.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate della Repubblica italiana; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito interno ed estero non privilegiato dello Stato.

La Repubblica italiana non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altre garanzie reali o privilegi, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga accordata anche ai titoli emittendi.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato del capitale ed il pagamento degli interessi maturati mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro nell'ipotesi che:

a) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario, per un periodo di oltre 30 giorni.

b) la Repubblica italiana sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi egli obblighi connessi e conseguenti alla emissione e gestione dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro 30 giorni da quello in cui la Repubblica italiana abbia avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo.

c) la Repubblica italiana sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito della Repubblica italiana, o dallo stesso garantito, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera.

Art. 5.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione di cui al precedente articolo 1, dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito il 24 marzo 1997.

Il corrispettivo in lire italiane del suddetto importo, determinato sulla base della quotazione lira/yen di due giorni lavorativi precedenti la suddetta data, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate dalla legge 12 agosto 1993, n. 312, verrà versato:

quanto a L. 312.410.206.000 sul capitolo 5051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale, per essere destinato al finanziamento degli interventi previsti dall'art. 17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, in premessa citato;

per il rimanente importo sul capitolo 5100, art. 2, del medesimo stato di previsione.

Il prestito verrà rimborsato il 24 marzo 2017 alla pari.

Il Tesoro si riserva la facoltà di procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 6.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato da Nikko Europe Plc. per l'assunzione a fermo ed il collocamento del prestito obbligazionario sui mercati esteri.

Il Tesoro riconoscerà a Nikko Europe Plc, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, la provvigione dello 0,50% prevista dall'art. 1 del presente decreto, calcolata sull'importo nominale dell'emissione.

Art. 7.

Al fine del pagamento degli interessi e del rimborso del capitale il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 8.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie derivanti dall'emissione di cui al presente decreto i guidici italiani avranno giurisdizione esclusiva.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, nei limiti consentiti dal diritto italiano, per il presente prestito, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa spettare quale Amministrazione di Stato sovrano.

Art. 9.

Successivamente all'emissione del prestito, e sempre al fine di conseguire, un miglioramento delle condizioni di indebitamento, anche in considerazione delle variazioni di tasso di cambio, il Tesoro potrà provvedere alla ristrutturazione del prestito e a tal fine stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, in tutto o in parte, secondo gli usi internazionali che regolano i contratti di «swap», i pagamenti in yen a tasso fisso, con pagamenti a tasso variabile, anche con differenti scadenze, e diverse valute.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al precedente comma, saranno versate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2017 faranno carico proporzionalmente ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari stessi e corrispondenti ai capitoli 4691 e 4695 dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno 2017, farà carico proporzionalmente ad appositi capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondenti ai capitoli 9537 e 9541 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2064

DECRETO 10 marzo 1997.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° marzo 1997, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6 marzo 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 16.480 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1997;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° marzo 1997, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione, è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di agosto per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo e alla fine del mese di febbraio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base trecentosessantacinque giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai 5 centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbank Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Tenuto conto dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al presente decreto viene stabilito nella misura del 3,55%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto o in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, di cui al primo comma del presente articolo, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1997 e l'ultima il 1° marzo 2004.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2004, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996; ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 13 marzo 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 13 marzo 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 marzo 1997, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 17 gennaio 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 3,55% semestrale lordo, per sedici giorni. Tale versamento sarà effettuato, altresì, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalla convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

I certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3 saranno consegnati all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La consegna dei certificati di credito definitivi alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

I certificati di credito sono stampati su carta filigranata recante nel corpo del titolo la riproduzione dell'autoritratto di Tiziano, conservato nel Museo del Prado di Madrid, e, nelle cedole, la riproduzione del volto de «La Flora», tratta dall'omonimo dipinto del Tiziano, che si trova nella Galleria degli Uffizi di Firenze; sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Il corpo del titolo è costituito da un fondino di sicurezza racchiuso da due cornici, una a disegno ornamentale, limitata ai lati verticali, l'altra a disegno geometrico, interrotte nella metà inferiore sinistra per la realizzazione di una riserva bianca idonea a porre in evidenza la filigrana.

In alto al centro è riportata una vignetta raffigurante un particolare del dipinto del Tiziano «Bacco e Arianna», custodito nella National Gallery di Londra.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto a destra, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende:

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DEL TESORO
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI
CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della durata del certificato, la decorrenza del prestito, il numero di codice del titolo, ripetuto anche in alto a destra, al di sopra dello stemma della Repubblica, il numero assegnato al certificato, il valore nominale, il prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, il richiamo alle occorrenti norme di legge, la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; in uno spazio appositamente riservato, in alto a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Sul fondino trovano, altresì, spazio un ologramma e un elemento decorativo con stampa e registro recto-verso.

Il prospetto del corpo del titolo contiene, in basso a destra, un tagliando che interrompe i motivi ornamentali, avente caratteristiche analoghe a quelle delle cedole, che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo e sono costituite da una cornice a disegno geometrico che racchiude un fondo di sicurezza nel quale sono ricavate, superiormente ed inferiormente, due zone bianche riservate alla numerazione in CMC 7 per la lettura magnetica.

Il tratto orizzontale superiore della cornice di ogni cedola è interrotto dalla legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO». Seguono poi sul fondino, dall'alto verso il basso: l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito, il numero assegnato al relativo certificato, il valore nominale del certificato stesso, la data di pagamento della cedola, nonché il numero di codice del titolo, ripetuto a destra e a sinistra. Il tasso d'interesse lordo da corrispondere sulle cedole semestrali verrà determinato con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe mentre in uno spazio appositamente riservato nella parte superiore sinistra è riprodotto un effetto di millerighe costituito da un susseguirsi del monogramma CCT in microtesto. Completano la cedola il numero cedolare, posto in alto a destra e a sinistra e l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, posta in basso a sinistra in corrispondenza di uno spazio circolare privo di stampa, appositamente riservato.

Sul rovescio del corpo del titolo sono riportati gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, racchiusi da una cornice a disegno geometrico.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un elemento grafico a rosone che racchiude lo stemma della Repubblica italiana trattato graficamente con tecniche di sicurezza, nonché la legenda «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO», l'indicazione della durata del certificato e la decorrenza del prestito.

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva.

La colorazione del maxicertificato, di cui al terzo comma del precedente art. 3, stampato interamente in offset, è la seguente:

vignetta ed elementi principali in verde smeraldo;

fondino a più colori, con dominante verde chiaro.

Per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi, recati dai certificati di cui al presente decreto, relativi all'anno finanziario 1997, valutati in L. 71.000.000.000, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A2020

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 13 marzo 1997.

Determinazione delle caratteristiche della struttura portasci o portabagagli applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto l'art. 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dal decreto-legge 5 agosto 1996, n. 410, come modificato dal decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, e come da ultimo modificato dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 1996, n. 285;

Visto l'art. 8, della citata legge che stabilisce che gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea, possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli applicate posteriormente a sbalzo, in deroga alla lunghezza massima secondo direttive stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.;

Decreta:

Art. 1.

1. La struttura portasci o portabagagli, applicata posteriormente a sbalzo negli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea, per essere approvata, deve rispettare i limiti massimi di seguito indicati:

1.1. lunghezza: non superiore a 8,5% della lunghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 1,00 m;

1.2. larghezza: non superiore al 92% della larghezza totale dell'autoveicolo e comunque non superiore a 2,35 m per gli autoveicoli di larghezza pari o superiore a 2,500 m;

1.3. altezza: non superiore a 2,50 m;

1.4. massa totale: pari alla massa del contenitore, compresi gli attacchi, aumentata della massa corrispondente al volume di carico, calcolata con le modalità previste dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 per le bagagliere degli autobus. Detta massa risultante non deve, in ogni caso, essere superiore a 700 kg o determinare il superamento della massa tecnicamente ammissibile per l'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi nonché deve assicurare il rispetto del rapporto minimo massa assi anteriori/massa assi posteriori.

2. La suddetta struttura, inoltre:

a) deve essere installata al di sopra del piano, inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passente per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote più vicine, rispetto all'asse posteriore più arretrato del veicolo;

b) nel caso in cui rientri, anche solo in parete, negli angoli di visibilità geometrica dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione prescritti dalle norme vigenti per il veicolo, è necessario che su di essa siano ripetute tutti quei dispositivi il cui campo di visibilità geometrica sia stato ridotto a seguito dell'installazione della medesima struttura, in modo da ripristinarne gli angoli di visibilità geometrica prescritti. Detti dispositivi aggiunti devono corrispondere, in quanto a numero, genere e tipo, alle prescrizioni relative ai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa stabiliti dalle vigenti disposizioni. I dispositivi originali devono essere occultati ed il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico, mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.

3. A seguito dell'installazione della struttura a sbalzo, il veicolo deve comunque rispondere a tutte le norme previste per l'omologazione, ivi comprese quelle contenute nelle direttive 70/222/CEE (alloggiamento targa posteriore di immatricolazione) e 81/333/CEE (protezione posteriore anti-incuneamento), e sempre nel rispetto di quanto disposto dall'art. 217 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1997

Il direttore generale: BERRUTI

97A2061

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 marzo 1997.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «vigilatrice d'infanzia».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Kinderkrankenschwestr» conseguito in Germania alla sig.ra Adducci Maria Teresa, cittadina italiana;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «vigilatrice d'infanzia» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussisenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del sopracitato decreto legislativo espresso nella seduta del 7 novembre 1996;

Decreta:

Il titolo di studio, diploma di «Kinderkrankenschwestr» conseguito in Germania in data 1° ottobre 1992 dalla sig.ra Adducci Maria Teresa nata a Darmstadt (Germania) il 15 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della attività professionale di «vigilatrice d'infanzia», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 marzo 1997

Il dirigente generale: D'ARI

97A2062

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 marzo 1997.

Revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa alla S.p.a. SAM - Società agricola molisana.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1995 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. SAM - Società agricola molisana, e stata posta in amministrazione straordinaria ed è stata concessa la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri provvedimenti in data 12 agosto e 4 dicembre 1996 con i quali è stata autorizzata l'esecuzione dei programmi operativi predisposti dai commissari ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 95/1979;

Vista l'autorizzazione in data 20 gennaio 1997, con la quale i commissari sono stati autorizzati a trasferire l'azienda SAM alla S.p.a. PSA;

Vista l'istanza in data 12 febbraio 1997 con la quale i commissari straordinari della S.p.a. SAM - Società agricola molisana, nel segnalare che il trasferimento delle attività aziendali non potrà avvenire in tempi brevi e che la situazione gestionale si presenta di particolare criticità tanto da rendere opportuna la cessazione delle attività, richiedono che venga disposta la revoca dell'esercizio d'impresa, facendo presente che — in relazione alla specificità delle attività produttive della SAM, la cessazione delle attività avverrà con la gradualità necessaria a non arrecare danni alla popolazione animale e che le attività residue saranno comunque preordinate alla conservazione dei beni della procedura;

Ravvisata l'opportunità di disporre la revoca suddetta secondo le modalità indicate nella sopra citata istanza dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. SAM - Società agricola molisana citata nelle premesse, è disposta la revoca dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa a far data dal presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A2029

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 10 dicembre 1996.

Proroga, per l'anno scolastico 1996-97, dei termini per la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, concernente i corsi di specializzazione per i docenti impegnati in attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge del 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro sull'handicap;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che ha approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 226, con il quale sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno;

Vista l'ordinanza ministeriale 6 maggio 1996, n. 169, prot. 1989, registrata alla Corte dei conti il 17 maggio 1996, registro n. 1, foglio n. 128, con la quale è stata disciplinata l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per insegnanti impegnati nelle attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap, ed in particolare l'art. 30, comma 2, concernente la possibilità di introdurre modifiche o integrazioni al testo dell'ordinanza ministeriale medesima entro il 10 dicembre di ciascun anno;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, nn. 470 e 471, con i quali sono stati regolamentati rispettivamente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione primaria;

Considerata la necessità di adeguare la normativa contenuta nella precisata ordinanza ministeriale, in relazione alle innovazioni introdotte dai sopra citati decreti del Presidente della Repubblica in materia di formazione universitaria iniziale dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;

Ordina:

Limitatamente all'anno scolastico 1996-97, il termine previsto dall'art. 30, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 169/96, citata in premessa, per introdurre modifiche o integrazioni alle disposizioni ivi contenute, è fissato al 31 marzo 1997.

La presente ordinanza è sottoposta ai controlli di legge.

Roma, 10 dicembre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1997
Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 35

97A2027

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO CAMPUS BIO-MEDICO DI ROMA

DECRETO DIRETTORIALE 28 febbraio 1997.

Adeguamento dello statuto dell'Istituto alla disciplina vigente.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto del libero Istituto universitario «Campus bio-medico» di Roma, approvato con decreto ministeriale del 31 ottobre 1991;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1935, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1996, n. 168): «Approvazione della tabella XVIII-*ter* recante gli ordinamenti didattici universitari dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento dell'art. 9 della legge n. 341/1990»;

Vista la delibera del comitato accademico del 28 ottobre 1996;

Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 30 ottobre 1996;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 14 novembre 1996;

Vista la delibera del comitato accademico del 26 febbraio 1997;

Vista la delibera del comitato tecnico organizzativo del 27 febbraio 1997;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario «Campus bio-medico» è adeguato alla disciplina vigente, che ha istituito la tabella XVIII-*ter*, come segue:

l'art. 15, lettera *b)* è sostituito come segue: «il diploma universitario per infermiere»;

l'art. 20 è sostituito come segue:

«CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO AREA SANITARIA

NORME GENERALI A TUTTI I DIPLOMI UNIVERSITARI

A) *Finalità, organizzazione, requisiti di accesso.*

I corsi di diploma universitario istituiti nella facoltà di medicina e chirurgia hanno come finalità una formazione tale da garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnico-pratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata

triennale e si concludono con un esame finale (di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresì acquisire la capacità di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attività di ricerca.

I corsi sono attiviati, in conformità ai protocolli d'intesa stipulati tra le università e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera — policlinici universitari, IECCS, ospedali — e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonché presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima.

In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonché della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare:

a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanità, emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;

b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con la regione, secondo le modalità concordate tra le parti.

Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequentatori di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, ne esime dal conseguire il monte-ore complessivo per l'accesso all'esame finale.

Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma universitario è determinato con decreto del Ministero della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non può essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.

Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomi degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domanda a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma universitario approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneità psico-fisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale.

I docenti universitari, a ciò destinati dal consiglio di facoltà sono titolari di insegnamento del corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore, senza oneri per l'università, su proposta del consiglio di corso di diploma universitario e delibera del consiglio di facoltà e nulla-osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avviso dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarità dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico-disciplinari e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanità.

Sono organi del consiglio di diploma universitario:

a) il consiglio di corso di diploma universitario, costituito da tutti i docenti del corso;

b) il presidente del corso, responsabile del medesimo, egli è eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma universitario;

c) il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del *curriculum* che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.

Il coordinatore degli insegnamenti tecnico-pratici dura in pratica per tre anni, è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorici-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutori e ne ha la supervisione dell'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici. Il consiglio di corso di diploma universitario

individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresì forme di tutorato per la formazione tecnico-pratica.

Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie è demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale.

È istituito un osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualità dell'insegnamento e la rispondenza dell'attività dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonché per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualità dei corsi nelle sedi.

L'osservatorio è costituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. L'osservatorio è costituito da:

tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanità;

due rappresentanti delle facoltà di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario;

tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza dei presidi delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche.

L'osservatorio è integrato per l'attività relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.

L'osservatorio può eventualmente coinvolgere studenti nell'attività di valutazione.

In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attività didattica o di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.

B) *Organizzazione didattica, verifiche di profitto, esame finale.*

La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai tirocini è obbligatoria e deve essere documentata con rilevazione delle presenze e valutazioni di merito in itinere.

È altresì obbligatorio assegnare gli studenti a tutori che ne coordinano la formazione tecnico-pratica.

Per essere ammesso all'esame finale di diploma, che ha valore abilitante, lo studente deve avere regolarmente frequentato per il monte ore complessivo previsto ed avere frequentato i singoli corsi integrati per un monte ore non inferiore al 75% di quello previsto, superato tutti gli esami previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico allo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

In caso di interruzione della frequenza per oltre due anni accademici, il consiglio di corso di diploma può prescrivere la ripetizione di parte del tirocinio già effettuato. Ciò è obbligatorio ove l'interruzione sia superiore a tre anni.

Lo studente che non supera tutti gli esami e non ottenga positiva valutazione nei tirocini può ripetere l'anno non più di una volta; egli è iscritto fuori corso e viene collocato in sovrannumero.

Il consiglio di corso di diploma può predisporre piani di studio alternativi, con diversa distribuzione dei corsi integrati nei semestri, nonché approvare i piani individuati proposti dallo studente; a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 20% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale dai singoli corsi integrati può essere utilizzato per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Le attività didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientifico-disciplinari, che indicano le competenze scientifico professionali.

Il peso relativo di ciascuna area è definito dal numero di crediti, ciascuno dei quali corrisponde mediamente a cinquanta ore, con una parte teorica che non può eccedere il 50% delle suddette ore.

Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti al corso integrato (tabella *A* di ciascun ordinamento). Le discipline attengono unicamente la titolarità dei docenti e non danno comunque luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio del consiglio di corso di diploma universitario e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che è anche forma di pubblicazione dei docenti.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, nei periodi di sospensione delle lezioni. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale). Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami.

La valutazione del tirocinio è effettuata al termine di ciascun anno accademico.

Le attività di tutorato sono disciplinate dal consiglio di corso di diploma. Il tutore è responsabile delle attività a lui affidate; egli contribuisce alla valutazione di ciascun periodo di tirocinio, nonché alla formulazione del giudizio finale.

L'esame finale, con valore di esame di stato abilitante alla professione, organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale, comprende:

a) una prova scritta, svolta in forma anonima, anche con domande a risposta multipla;

b) la presentazione di una dissertazione scritta (tesi), di natura teorico-applicativa-sperimentale, discussa davanti alla commissione d'esame di diploma;

c) una prova pratica, che consiste nel dimostrare la capacità di gestire una situazione proposta, sotto l'aspetto proprio della professione; la prova riguarda, secondo l'area, una situazione di tipo assistenziale, riabilitativo, tecnico-diagnostico oppure preventivo-socio-sanitario.

La commissione per l'esame finale è composta da non meno di sette e non più di undici membri nominati dal rettore su proposta del consiglio di corso di diploma, che indica almeno un membro in rappresentanza del collegio professionale, ove esistente.

Le date delle sedute sono comunicate ai Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità, che inviano esperti come loro rappresentanti alle singole sessioni.

C) *Norme generali relative agli ordinamenti tabellari.*

Gli standards nazionali per ogni singola tipologia di corso di diploma universitario (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima, pratica e di tirocinio, perché lo studente possa essere ammesso all'esame finale) sono definite dalle tabelle *A* e *B* di cui al decreto interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica/Ministro della sanità del 24 luglio 1996) di ciascun diploma universitario e saranno aggiornate sulla base delle eventuali modifiche apportate alle tabelle del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministero della sanità con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990.

I requisiti minimi necessari per le strutture accreditabili sono definiti dalla relativa tabella di cui al decreto interministeriale (Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica/Ministro della sanità del 24 luglio 1996) e saranno aggiornati sulla base delle eventuali modifiche apportate a questa tabella con procedure di cui all'art. 6, terzo comma, del decreto legislativo n. 502/1992.

D) *Norme di passaggio.*

A domanda degli interessati e previa valutazione del *curriculum* formativo, coloro che abbiano conseguito un titolo finale non abilitante di diploma universitario con il precedente ordinamento, oppure di scuole dirette a fini speciali o ad esse equiparate, o di scuole universitarie o regionali, è consentito integrare detto esame con la prova scritta e la prova pratica previste dal nuovo ordinamento; il superamento della prova scritta ha la funzione di esame di Stato abilitante alla professione. La domanda va presentata al rettore o, in mancanza di corso di diploma universitario riconosciuto ai sensi del presente ordinamento, presso altra università nella quale si vuole sostenere la prova. La valutazione del precedente *curriculum* è effettuata sulla base di criteri stabiliti con specifici decreti con decreto interministeriale, emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità. La commissione d'esame, costituita con le modalità di cui all'art. 2, sesto comma, esprime una valutazione di idoneità o non idoneità allo svolgimento dell'attività professionale, rimenendo confermato il voto già conseguito.

Qualora il *curriculum* formativo sia ritenuto insufficiente, gli interessati possono essere ammessi ad integrare preventivamente la formazione presso un struttura didattica accreditata»;

l'art. 21 è sostituito come segue:

«NORME RELATIVE AI SINGOLI DIPLOMI UNIVERSITARI

A) *Diploma universitario per infermiere: finalità, organizzazione, requisiti d'accesso.*

Il corso di diploma universitario per infermiere ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di "infermiere" (responsabile dell'assistenza generale infermieristica). Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso è fissato in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate con le modalità previste dal presente statuto.

Il corso di diploma universitario ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale, ai sensi del decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n. 739.

Il corso di diploma universitario prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio guidato correlato ad attività cliniche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio. È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo. L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori. Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a ciascuno indicati, sono riportati nella Tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.

Sono settori scientifico-disciplinari costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B fisica, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia, E09A anatomia umana, E13X biologia applicata, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, F03X genetica medica, F05X microbiologia medica e clinica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F11B neurologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F19A pediatria generale e specialistica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M05X discipline demoetnoantropologiche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

Tabella A

OBIETTIVI DIDATTICI, AREE DIDATTICHE, PIANO DI STUDIO ESEMPLIFICATIVO E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

I Anno - I semestre

Area A - Propedeutica (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere lo cognizioni necessarie per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, le conoscenze di base sulla ereditarietà e sui fenomeni fisiologici, anche in correlazione con l'individualità psicologica e le realtà sociali ed ambientali; deve apprendere i principi culturali e professionali di base, che orientano il processo, la concettualità, l'agire infermieristico nei confronti della persona assistita e della collettività; lo studente deve infine iniziare ad applicare questi principi in strutture sanitarie assistenziali accreditate.

A.1 Corso integrato di fisica medica, statistica ed informatica.
Settori: B01B fisica, B01X statistica medica, K05B informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica.
Settori: E05A biochimica.

A.3 Corso integrato di biologia e genetica.
Settori: E13X biologia applicata, F03X genetica medica.

A.4 Corso integrato di anatomia umana e istologia (crediti 1.4).
Settori: E09A anatomia umana, E09B istologia.

A.5 Corso integrato di infermieristica generale e teoria del nursing.
Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

A.6 Corso di inglese scientifico (crediti 0.7).
Settore: L18C linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture assistenziali e servizi di sanità pubblica (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre.

Area B - Fisiopatologica (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve conoscere i principali meccanismi di funzionamento e regolazione di organi ed apparati; deve conoscere le principali malattie nonché i fondamenti della fisiopatologia applicabili alle diverse situazioni cliniche, anche in relazione a parametri diagnostici; deve inoltre confrontare le conoscenze acquisite con la pratica del nursing, in particolare rivolgendosi ad identificare il livello di autonomia presentato dalla persona assistita, dei suoi bisogni manifesti, dalle sue capacità anche in relazione alle sue caratteristiche fisiche, psichiche e sociali.

B.1 Corso integrato di fisiologia e scienza dell'alimentazione.
Settore: E06A fisiologia umana, E06B scienze dell'alimentazione, F23E scienze tecniche dietetiche applicate.

B.2 Corso integrato di microbiologia e microbiologia clinica.
Settore: F05X microbiologia e microbiologia clinica.

B.3 Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale.
Settore: F04A patologia generale.

B.4 Corso integrato di immunologia, immunoematologia e patologia diagnostica clinica.
Settore: F04A patologia generale, F04B patologia clinica.

B.5 Corso integrato di metodologia infermieristica applicata.
Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali, rivolto all'apprendimento di attività infermieristiche di base (700 ore nell'intero anno).

II Anno

Area C - Medicina clinica (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve saper valutare le manifestazioni cliniche connesse al decorso delle principali malattie, al trattamento, alle abitudini di vita, alle reazioni alla malattia, all'ospedalizzazione, agli interventi assistenziali nelle varie età della vita e nelle più comuni situazioni cliniche, ivi comprese quelle materno-infantili; deve acquisire le capacità di rispondere alle esigenze dei malati acquisendo le conoscenze necessarie a pianificare, fornire, valutare un'assistenza infermieristica globale per individui, famiglie, gruppi; deve approfondire le conoscenze relative alle problematiche etico-deontologiche nella cura e nell'assistenza alle persone; deve acquisire le conoscenze necessarie per utilizzare in modo appropriato le metodologie orientate all'informazione, all'istruzione, all'educazione sanitaria. Nel corso del tirocinio lo studente deve dimostrare di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione, valutazione dell'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa per malati affetti dalle diverse patologie, nonché agli aspetti informativi, educativi, di sostegno in relazione ai percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici messi in atto.

I semestre

C.1 Corso integrato di medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale e principi di farmacologia generale ed applicata).
Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna, F09A chirurgia generale.

C.2 Corso integrato di igiene, epidemiologia e statistica medica.
Settori: F01X statistica medica, F22A igiene generale ed applicata, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.3 Corso integrato di infermieristica clinica I (applicata alla medicina interna ed alla chirurgia generale).
Settori: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.4 Corso integrato di scienze umane fondamentali (antropologia, psicologia generale e pedagogia).
Settori: M05X discipline demoetnoantropologiche, M09A pedagogia generale, M10A psicologia generale, M11E psicologia clinica.

C.5 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

II semestre

C.6 Corso integrato di medicina materno-infantile, compresa la puericultura.
Settori: F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia, F23B scienze infermieristiche pediatriche, F23C scienze infermieristiche ostetrico-ginecologiche.

C.7 Corso integrato di tecniche infermieristiche applicate alla medicina clinica specialistica (crediti 2.3).
Settori: F04C oncologia medica, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F10X urologia, F11B neurologia, F15A otorinolaringoiatria,

F13B malattie odontostomatologiche, F14X malattie apparato visivo, F17X malattie cutanee e veneree, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.8 Corso integrato di elementi di chirurgia e di tecniche infermieristiche applicate alla chirurgia.
Settori: F08A chirurgia generale, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.9 Corso integrato di infermieristica clinica II (in relazione ai C.i. C7-9).
Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

C.10 Attività di tirocinio professionale guidato in strutture assistenziali ospedaliere o territoriali (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area D - Organizzativa e d'infermieristica applicata (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle dinamiche relazionali nei diversi ambiti comunitari, deve conoscere i principi d'igiene generale, personale, dell'alimentazione, degli ambienti; deve conoscere principi e norme relativi all'igiene ospedaliera, alla prevenzione ed al controllo delle infezioni ospedaliere e comunitarie.

D.1 Corso integrato di psicologia, sociologia ed igiene mentale (crediti 0.6).
Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, Q05A sociologia generale.

D.2 Corso integrato di economia sanitaria (crediti 0.8).
Settori: F22A igiene generale e specialistica, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche, P01B economia sanitaria.

D.3 Corso integrato di medicina clinica e della disabilità (geriatria, ortopedia, medicina fisica e riabilitativa - crediti 1.0).
Settori: F07A medicina interna, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitativa.

D.4 Corso integrato di psichiatria ed igiene mentale.
Settori: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica, F23D scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica.

D.5 Corso integrato di infermieristica clinica III (relativo al C.i. D.3).
Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

D.6 Attività tutoriali e di tirocinio guidato da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre.

Area E - Medicina clinica d'emergenza ed infermieristica comportamentale (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire conoscenze teoriche e principi comportamentali relativi alle attività infermieristiche, comprese quelle proprie delle situazioni d'urgenza, per le quali deve essere in grado di applicare, analizzare e sintetizzare le conoscenze relative alla pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica per malati dell'area critica secondo percorsi diagnostico-terapeutici medico-chirurgici prestabiliti; deve conoscere i principi etici che costituiscono le basi del consenso informato e delle valutazioni di pertinenza dei comitati di bioetica; lo studente deve inoltre essere in grado di valutare l'andamento del servizio infermieristico con particolare riferimento ai diversi ambiti sociali ed ai principi generali che egli ha appreso riguardo al costo dell'assistenza, nonché ai principi di medicina legale, deontologia generale e professionale e diritto sanitario.

E.1 Corso integrato di medicina e chirurgia d'urgenza e terapia intensiva.
Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

E.2 Corso integrato di scienze umane, storia e filosofia della medicina.
Settori: F02X storia della medicina, F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.3 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata.
Settori: F22B medicina legale, N10X diritto amministrativo.

E.4 Corso integrato di infermieristica clinica IV (relativo al C.i. E.1 ed alla deontologia professionale).
Settore: F23A scienze infermieristiche generali e cliniche.

E.5 Attività tutoriali e di tirocinio professionale da effettuare in strutture assistenziali ospedaliere e territoriali (1.300 ore nell'intero anno).

Tabella B

STANDARD FORMATIVO PRATICO E DI TIROCINIO

Il tirocinio professionale ha lo scopo di far conseguire capacità professionali rivolte alla individuazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell'assistenza infermieristica globale richiesta dagli obiettivi formativi, sulla base delle conoscenze e capacità acquisite.

La responsabilità della pianificazione e del coordinamento del tirocinio professionale è affidata a docenti di area infermieristica. Lo studente svolge il tirocinio sotto la guida di infermieri qualificati.

Lo studente alla fine del primo anno di corso deve:

a) aver svolto 700 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a1) reparti di medicina e chirurgia generale ore 300;

a2) servizi di sanità pubblica (preventivi, distrettuali, di tutela materno-infantile, per anziani, di salute mentale) ore 160;

a3) 240 ore utilizzabili dallo studente per percorsi opzionali di tirocinio rivolto ad approfondire aspetti assistenziali specifici;

b) essere in grado di:

b1) saper identificare bisogni fisici, psicologici e sociali della persona nelle diverse età della vita integrando le conoscenze teoriche con quelle pratiche;

b2) saper agire in modo coerente con la concettualità infermieristica e con i principi della professione nelle situazioni assistenziali previste dal progetto formativo ed in relazione alle responsabilità richieste dal suo livello formativo;

b3) dimostrare capacità di stabilire e mantenere relazioni efficaci con la persona assistita. con la sua famiglia e/o con le persone che si interessano di quella persona;

b4) dimostrare di possedere i fondamenti delle capacità organizzative, tecniche ed investigative nel pianificare ed applicare gli interventi assistenziali di base alla persona e/o a gruppi;

b5) riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze proprie e quelle dei membri dell'équipe assistenziale, stabilendo relazioni, partecipando alle attività ed apportando contributi costruttivi;

b6) comprendere le finalità dei servizi sanitari territoriali e saper valutare la risposta di tali servizi ai principali bisogni del cittadino.

Lo studente, alla fine del secondo anno di corso, deve:

a) avere effettuato 1000 ore di tirocinio nei seguenti settori:

a3) 300 ore in aree opzionali, anche su indicazione dello studente, tra assistenza infermieristica di comunità, servizi di assistenza domiciliare, servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali di tutela della salute, prevenzione, diagnosi, terapia, riabilitazione di condizioni morbose, inabilità disagio;

b) essere in grado di:

b1) identificare le necessità di aiuto fisiche, psicologiche e sociali delle persone nelle varie età della vita, nei vari ambiti sociali e rispondere ad essere nel contesto di un'azione multiprofessionale;

b2) fornire prestazioni tecniche corrette ed efficaci in applicazione e nel rispetto dei principi scientifici fondamentali della professione ed adattare tali presentazioni alla persona assistita, in relazione alle diverse patologie, ai differenti settori operativi e nelle diverse età;

b3) promuovere efficaci rapporti educativi finalizzati alla prevenzione della malattia, al mantenimento ed al recupero di un soddisfaciente stato di salute.

Lo studente alla fine del terzo anno di corso, deve:

a) aver effettuato almeno 900 ore di tirocinio nei seguenti settori:

servizi di medicina generale e specialistica, compresa la geriatria;
servizi di chirurgia specialistica;
psichiatria;
area critica;
assistenza domiciliare;
servizi di tutela della salute dei luoghi di lavoro;
servizi ambulatoriali, distrettuali e semiresidenziali;

b) avere effettuato altre 400 ore in settori scelti dallo studente;

c) essere in grado di:

c1) identificare i problemi e i bisogni individuali che richiedono assistenza infermieristica in settori altamente specialistici;

c2) pianificare e fornire l'assistenza per risolvere i problemi e soddisfare i bisogni;

c3) pianificare, fornire, valutare l'assistenza infermieristica rivolta a persone sane e malate, sia in ospedale che nella comunità, promuovendo stili di vita positivi per la salute e incoraggiando la partecipazione, l'autofiducia, l'autodeterminazione, l'autoassistenza dell'individuo e della collettività in ogni campo correlato con la salute;

c4) contribuisce ad organizzare l'assistenza infermieristica globale attraverso un utilizzo appropriato delle risorse a disposizione, assicurando un progressivo miglioramento della qualità assistenziale;

c5) analizzare i risultati di ricerche svolte individuadone le possibilità applicative; ricercare e sistematizzare dati nelle realtà operative;

c6) valutare la qualità dell'assistenza infermieristica attraverso l'utilizzo di strumenti e metodologie di VRQ;

c7) collaborare alla realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione ed educazione alla salute nei luoghi di lavoro;

c8) interagire e collaborare attivamente con equipes intra e interprofessionali al fine di programmare e gestire interventi infermieristici multidimensionali;

c9) dimostrare capacità didattiche orientate all'informazione, istruzione ed educazione degli utenti, dei loro famigliari, della collettività, del personale collaborante;

c10) dimostrare di aver compreso e di essere in grado di applicare, analizzare, sintetizzare le conoscenze relative a:

valutazione della organizzazione, pianificazione e della attività infermieristica;

valutazione delle azioni in termini deontologici ed in relazione ai criteri bioetici.

Nel regolamento didattico verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

L'art. 22 è sostituito come segue:

«NORME TRANSITORIE

Sino a quando non si procederà alla definizione dei criteri per l'accreditamento delle strutture e comunque non oltre l'a.a. 1997/98, all'accreditamento provvisorio si provvede con decreto MURST-Sanità, su proposta delle università e delle regioni».

Roma, 28 febbraio 1997

Il direttore: MARINOZZI

97A1996

CIRCOLARI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

CIRCOLARE 10 marzo 1997.

Circolare contenente misure organizzative sul diritto d'accesso. Accesso ai documenti del Ministero di grazia e giustizia.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto ministeriale n. 115 del 25 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 marzo 1996, n. 59, che ha adottato il «Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso»;

Riconosciuta l'opportunità di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti;

Dispone quanto segue:

1) *Competenza a decidere sull'istanza di accesso.*

La competenza a decidere sull'istanza di accesso spetta al responsabile dell'apposito procedimento che, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, è il dirigente, o altro dipendente da questo delegato, addetto all'unità organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente. Tale principio è applicabile anche nel caso di atti infraprocedimentali.

Sulla base di questo criterio non è per il momento opportuno procedere ad una rigida individuazione delle competenze, stante la grande varietà della casistica. Laddove sorgessero difficoltà interpretative le direzioni generali, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e gli altri uffici equiparati ai fini della presente circolare (ispettorato, ufficio giustizia minorile, archivi notarili) potranno emanare le opportune disposizioni per dirimere le eventuali questioni di competenza.

Nel caso di uffici appartenenti a diverse direzioni generali o ad altri uffici equiparati si provvederà con circolare ministeriale.

2) *Presentazione della domanda di accesso.*

All'atto della presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione. Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonché i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualità.

Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale dianzi indicati), il titolo di cui sopra consisterà in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.

Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.

La procura alle liti non abilita di per sé il difensore a richiedere per conto dell'assistito l'accesso ai documenti di carattere amministrativo.

Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro, riferirsi a più docu-

menti, ovvero a documenti giacenti presso organi del Ministero aventi sede diversa, purché gli atti riguardino il medesimo procedimento.

Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992. Le richieste non formali possono essere verbali o scritte. Quelle formali possono essere solo scritte.

Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo e vanno presentate presso gli uffici di cui all'art. 6 del decreto ministeriale n. 115/1996. Esse vanno protocollate e su di esse va apposto il timbro attestante la data di ricezione.

Sulla richiesta di *accesso scritta* sono annotati *gli estremi* della persona che eventualmente accompagna l'interessato per la visione dei documenti.

Le richieste di accesso verbali sono annotate su un apposito registro.

L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, è redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone la propria firma per presa visione. Se la richiesta è presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o comunicato allo stesso.

L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale.

Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.

Le richieste di accesso formale a mezzo del servizio postale devono essere effettuate con raccomandata con avviso di ricevimento. La data di presentazione è quella in cui l'istanza perviene all'ufficio competente e la ricevuta di ritorno equivale a comunicazione della ricezione dell'istanza.

Per quanto concerne le richieste irregolari o incomplete si applica il comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 in base al quale l'amministrazione deve darne, entro dieci giorni, tempestiva comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione.

Il termine finale del procedimento è quello di cui al comma 5 del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.

3) *Accoglimento o rigetto dell'istanza.*

La decisione sulla richiesta dell'accesso formale è comunicata dall'ufficio competente. Si ricorda a tale proposito che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, l'atto deve contenere l'indicazione dell'ufficio, nonché della sede presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia.

Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica è archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.

Come stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'accesso richiesto in via formale deve essere adeguatamente motivato.

In particolare deve contenere l'indicazione:

a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;

b) del documento oggetto della richiesta;

c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;

d) dei termini per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale.

4) *Modalità di esercizio dell'accesso.*

Come è noto, l'art. 6 del decreto ministeriale n. 115/1996 stabilisce che, fino alla costituzione degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le funzioni relative all'accesso di cui all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992 sono svolte, presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia, dalle segreterie delle direzioni generali, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dell'ispettorato generale, dell'ufficio centrale per la giustizia minorile e dell'ufficio centrale degli archivi notarili. Le medesime funzioni sono svolte presso gli uffici periferici dell'amministrazione dalle rispettive segreterie e presso gli uffici giudiziari dalle cancellerie o dalle segreterie giudiziarie.

Rientra nelle funzioni degli uffici di cui sopra: indicare gli uffici dove gli interessati possono accedere ai fini della presentazione della domanda di accesso, della consultazione e dell'estrazione di copia dei documenti ovvero dell'acquisizione di informazioni, nonché indicare agli interessati i luoghi di consultazione.

Presso gli uffici in questione, ed a loro cura, andranno predisposti, o comunque individuati, appositi locali per la pubblicazione e la consultazione, salve le norme sull'esclusione dall'accesso, delle seguenti categorie di documenti: bandi e graduatorie di concorso, nomina delle commissioni di concorso, criteri di valutazione degli organi collegiali, istituzione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento, indizione di seminari di studio, bandi di gara, pubblicazioni di posti vacanti,

pubblicazioni di trasferimenti, ordini del giorno e verbali del consiglio di amministrazione, raccolte dei regolamenti ministeriali e di circolari, graduatorie per il diritto allo studio, provvedimenti di ammissione agli albi professionali, nonché tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.

I documenti in questione saranno immediatamente resi disponibili presso i locali per la consultazione e ciascun ufficio predisporrà l'indice dei documenti di propria competenza e ne curera l'aggiornamento.

La visione del documento oggetto della richiesta di accesso, diverso da quelli posti nei locali di consultazione di cui sopra, ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso è reso, comunque, disponibile in un giorno che sia il più vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonché della difficoltà per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilità. Della presa visione è redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.

In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informatici, l'accesso sarà consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Amministrazione. Ove tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potrà essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. In tal caso la copia non può essere rilasciata quale copia autentica.

Se il rilascio delle copie non avviene contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, le medesime copie, predisposte dall'Amministrazione nel termine di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, rimangono depositate presso l'ufficio competente per sessanta giorni dal momento in cui l'accesso è consentito. Qualora non vengano ritirate entro tale termine la pratica è archiviata ed il richiedente deve presentare una nuova richiesta di accesso.

In ogni caso la consegna di copia del documento al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.

Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono trasmesse, con tassa a carico del destinatario, all'indirizzo indicato nella richiesta, in calce alla quale la sottoscrizione dell'interessato deve essere autenticata secondo le disposizioni recate dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.

5) *Rimborso delle spese ed imposta di bollo per il rilascio delle copie.*

Il rilascio di copia dei documenti è subordinato al pagamento del costo di riproduzione pari, secondo quanto disposto dalle delibere del consiglio di amministrazione di questo Ministero del 24 giugno 1994 e del consiglio di amministrazione degli archivi notarili dell'8 novembre 1994 e in conformità alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993, prot. UCA/27720/928/46, all'importo fisso di lire cinquecento per il rilascio da una a due copie, di lire mille da tre a quattro copie e così di seguito. Le somme dovute vengono corrisposte mediante applicazione di marche da bollo su ogni facciata da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio ricevente.

La tariffa può essere annualmente modificata dai suddetti consigli di amministrazione in base al costo del servizio.

Nel caso in cui il rilascio di copia comporti l'uso di apparecchiature speciali o una procedura di ricerca di particolare difficoltà ovvero richieda formati specifici su carta speciale, la determinazione del corrispettivo è effettuata dal Ministero, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di bollo, diritti di ricerca e di visura.

Qualora, infine, le fotocopie debbano essere rilasciate in forma autentica, l'interessato è tenuto ad assolvere l'imposta di bollo mediante la presentazione delle relative marche al momento della consegna dei documenti: l'ufficio ne cura l'annullo con bollo e data.

6) *Archivi delle istanze di accesso.*

Gli archivi di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, dovranno essere istituiti presso gli uffici di cui al punto 4.

Le richieste di accesso sono catalogate sia cronologicamente che in riferimento ai soggetti richiedenti e al procedimento cui si riferiscono e sono aggiornate con le informazioni successive relative al caso.

I dati in questione verranno trasmessi ad un archivio centralizzato da istituirsi presso la sede centrale del Ministero di grazia e giustizia.

Finché non si provvederà alla informatizzazione degli archivi dinanzi indicati gli stessi opereranno su supporti cartacei.

Gli uffici già dotati di strumenti informatici provvedono ad adottare mezzi idonei per salvaguardare le informazioni dalla distruzione e dalla divulgazione non autorizzata.

Con successiva circolare si provvederà a disciplinare gli archivi di cui all'art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992.

Il Ministro: FLICK

ALLEGATO 1

Al Ministero di grazia e giustizia
Ufficio ....

Il sottoscritto:
cognome ...., nome..,
data di nascita ...., residenza ....,
recapito telefonico ...., documento d'identificazione......;
amministrazione richiedente ...., ufficio di appartenenza........,
motivi della richiesta.., indicazione dell'interesse alla visione (per i portatori di interesse pubblici o diffusi)
....; soggetto rappresentato e indicazione dei poteri di rappresentanza...;
generalità dell'accompagnatore ed estremi del documento di identificazione..; documenti allegati a sostegno della richiesta...,

chiede:

1) di prendere visione;
2) di ottenere copia,

dei seguenti documenti:

1) amministrazione...
autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento)...
data del documento .... oggetto del documento......................
destinatario del documento ....;

2) amministrazione...
autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento)...
data del documento .... oggetto del documento......................
destinatario del documento ....;

3) amministrazione...
autorità che ha emanato/detiene stabilmente il documento (responsabile del procedimento) .... data del documento............................
oggetto del documento .... destinatario del documento..........

Data, ...

Firma del richiedente

....

97A2040

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 25 febbraio 1997, n. 24/97.

Assunzioni obbligatorie. Esonero parziale dall'obbligo dell'assunzione di lavoratori invalidi. Delega agli uffici regionali. Procedure.

Agli uffici regionali e provinciali del lavoro
Agli ispettori regionali e provinciali del lavoro

1. L'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, prevede che il Ministro del lavoro può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di lavoratori invalidi, già disciplinati dall'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Pertanto anche al fine di dare maggiore efficienza alla suddetta attività amministrativa, sono delegate agli uffici regionali del lavoro, le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni agli esoneri parziali, limitatamente alle aziende che hanno sedi esclusivamente nel territorio della regione.

Per le aziende le cui sedi si trovano in più regioni, gli esoneri parziali continuano ad essere autorizzati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Nel merito è necessario considerare che l'attività amministrativa in esame è caratterizzata da una discrezionalità molto elevata, in quanto i parametri su cui si basano le valutazioni amministrative, per ciascuna attività, sono numerosi, sono soggetti a modificarsi nel tempo e, spesso sono anche parzialmente diversi tra le aziende di uno stesso settore produttivo.

Pertanto al fine di realizzare la necessaria uniformità di trattamento nei confronti delle ditte interessate, gli uffici regionali del lavoro possono autorizzare gli esoneri parziali avendo come punto di riferimento le misure percentuali indicate, per ogni tipo di attività economica, nella tabella annessa alla presente circolare.

In caso di aziende che svolgono attività non incluse nell'allegata tabella, dovrà farsi riferimento alle attività affini.

3. Le percentuali indicate nella tabella allegata valgono anche come riferimento per l'attribuzione, da parte dell'ufficio provinciale del lavoro, della misura di sospensione degli obblighi occupazionali, di cui al punto 3 della circolare n. 101/80 del 14 novembre 1980, da applicare alle aziende in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero parziale.

4. Per quanto riguarda il procedimento per l'autorizzazione all'esonero parziale si ritiene utile riportare di seguito alcuni adempimenti e modalità che dovranno essere osservati dalle ditte che hanno sedi in una sola regione.

4.1. La domanda — redatta in carta da bollo — deve essere presentata all'ufficio provinciale del lavoro, competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale. Inoltre la ditta deve trasmettere copia della domanda anche all'ufficio regionale del lavoro, nonché agli altri uffici provinciali del lavoro interessati al provvedimento esonerativo.

È necessario che nella domanda risulti esplicitamente che la ditta ha trasmesso copia della stessa a tutti gli uffici sopraindicati.

Quanto sopra consentirà agli uffici interessati di procedere tempestivamente agli adempimenti di competenza.

4.2. Nella domanda la ditta deve indicare:

l'esatta denominazione sociale, l'indirizzo completo della sede legale, il codice fiscale, la data;

il numero dei dipendenti sia totale, sia per ciascuna sede provinciale; qualora la ditta abbia più sedi nella stessa provincia deve indicare per ciascuna sede la località ed il numero dei dipendenti;

le sedi provinciali per le quali chiede l'esonero;

se si tratta di un primo esonero, oppure se chiede l'estensione o la maggioranza o la voltura di esoneri già esistenti, o altro tipo di provvedimenti; è utile sottolineare che qualora sia stato già adottato un provvedimento di esonero per la sede interessata, anche sotto una diversa denominazione sociale, la ditta deve indicare gli estremi del provvedimento, allegandone copia;

l'attività svolta, precisando e descrivendo sinteticamente le lavorazioni che hanno caratteristiche tali da rendere difficile l'inserimento di personale invalido. A tal fine è utile dare indicazioni, tra l'altro, anche in merito all'esistenza ed alla consistenza di eventuale lavoro esterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre è utile precisare se la sede nella quale viene svolto il lavoro ha carattere temporaneo, (cantieri, ecc.).

4.3. Qualora la ditta chieda la voltura di un decreto di esonero già concesso con diversa denominazione sociale, deve allegare alla domanda un documento da cui risulti l'avvenuta trasformazione societaria (atto notarile, certificato storico della camera di commercio, ecc.).

5. In merito agli adempimenti degli uffici del lavoro si fa presente quanto segue.

5.1. L'ufficio provinciale del lavoro, competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale deve verificare se la domanda contiene gli elementi sopraindicati e se del caso invita la ditta a completarla. Inoltre anche il suddetto ufficio, al fine di evitare possibili disguidi, trasmette copia della domanda della ditta all'ufficio regionale del lavoro.

5.2. Gli uffici provinciali del lavoro, interessati, in attesa dell'emanazione del provvedimento di esonero, applicano la sospensione parziale degli obblighi occupazionali, di cui al punto 3 della circolare n. 101/80, avendo come punto di riferimento la tabella allegata alla presente circolare.

5.2.1. Con l'occasione si ricorda che gli uffici provinciali del lavoro non devono applicare la sospensiva nei casi di istanze di maggiorazione o di voltura di un precedente provvedimento, anche se la domanda viene formulata come primo esonero.

5.3. Come è noto l'istruttoria delle pratiche di esonero parziale richiede normalmente una relazione tecnica dell'ispettorato del lavoro.

Al riguardo si ritiene opportuno far presente quanto segue.

5.3.1. L'uffico regionale del lavoro stabilisce se ritiene di richiedere le relazioni tecniche degli ispettorati del lavoro, direttamente o tramite gli uffici provinciali del lavoro. In mancanza di diverse direttive si ritiene che l'ufficio regionale provvede direttamente.

5.3.2. Appare utile far presente che spesso, ai fini istruttori, non è necessario richiedere la relazione tecnica dell'ispettorato del lavoro per tutte le sedi provinciali in cui opera l'azienda, ma è sufficiente il parere relativo alle sedi più significative.

Inoltre la relazione dell'ispettorato del lavoro non appare necessaria quando esiste agli atti una precedente relazione tecnica e si ha motivo di ritenere che l'attività operativa della ditta richiedente non sia cambiata in modo significativo.

5.4. Appare opportuno ricordare che gli ispettorati del lavoro devono evidenziare nella loro relazione tecnica, insieme alle caratteristiche di faticosità, pericolosità, insalubrità, specializzazione e qualificazione delle lavorazioni esaminate, anche l'esistenza e la consistenza di eventuale lavoro esterno, su turni o svolto da personale viaggiante; inoltre è utile precisare se la sede aziendale esaminata ha carattere temporaneo (cantieri, ecc.).

5.5. Si fa presente inoltre che il provvedimento di esonero deve essere adeguatamente motivato. A tal fine si ricorda che le «speciali condizioni» dell'attività aziendale a cui fa riferimento l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, che costituiscono il presupposto per la concessione dell'esonero parziale, come indicato nella circolare n. 101/80 del 14 novembre 1980, sono da individuare in particolare tra le pericolosità, la insalubrità e la faticosità delle lavorazioni nonché nella qualificazione e specializzazione professionale relative al tipo di attività.

5.6. Infine si sottolinea che il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634, stabilisce in 240 giorni il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento amministrativo.

6. Per le aziende che hanno sedi in più regioni la competenza resta al ministero. La procedura da seguire è quella sopra indicata per le domande trattate dagli uffici regionali del lavoro, con le seguenti modifiche.

6.1. La ditta interessata trasmette una copia della domanda di esonero al ministero del lavoro invece che all'ufficio regionale.

6.2. L'ufficio provinciale del lavoro competente nel territorio in cui la ditta ha la sede legale trasmette copia della domanda al ministero invece che all'ufficio regionale del lavoro.

6.3. La richiesta della relazione tecnica agli ispettorati del lavoro viene effettuata direttamente dal ministero.

7. Al fine di evitare possibili disguidi, gli uffici provinciali del lavoro interessati alla richiesta di esonero, che hanno applicato la sospensione di cui al precedente punto 5.2., trascorso il termine massimo di un anno dalla data di presentazione della domanda senza aver ricevuto il provvedimento esonerativo, si attiveranno presso l'ufficio provinciale del lavoro nel cui territorio la ditta richiedente ha la sede legale, per acquisirne copia; qualora

quest'ultimo ufficio non fosse in possesso del decreto autorizzativo, devono rivolgersi all'ufficio regionale del lavoro o al ministero, secondo le rispettive competenze, per chiedere notizie.

8. Il decentramento di cui al presente provvedimento ha effetto dal 1° maggio 1997, pertanto le domande di esonero presentate dalle ditte che hanno sede in una sola regione entro il 30 aprile 1997, continueranno ad essere definite dallo scrivente.

9. Appare opportuno ricordare che la materia è stata disciplinata con le circolari n. 101/80 del 14 novembre 1980; n. 64/82 del 24 maggio 1982; n. 101/85 del 30 luglio 1985; n. 40/91 del 20 marzo 1991 (decadenza); n. 3/92 e 4/92 del 7 gennaio 1992.

Il Ministero rimane a disposizione degli uffici in indirizzo per qualsiasi chiarimento e collaborazione.

Il Ministro: TREU

ESONERI PARZIALI

(Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345 e decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 634).

TABELLA DELLE PERCENTUALI DI RIFERIMENTO

Attività manifatturiere:

Attività	Percentuale
Abbigliamento	30%
Acciaieria	50%
Alimentare	30%
Ascensori (produzione, montaggio, assistenza)	35%
Automobili: costruzione auto, camion	35%
Autostrade: costruzione	45%
Calzature	30%
Cantieri navali	45%
Carpenteria	35%
Cartotecnica	30%
Cartiera	35%
Cementificio	40%
Ceramica: piastrelle, sanitari, ecc.	35%
Chimica:	
petrolchimica (grandi impianti)	40%
plastica	30-35%
Conceria	35%
Confezioni	30%
Cosmetici	30%
Costruzioni	45%
Edilizia:	
fabbricati	45%
gallerie scavi	45%
Elettrodomestici	35%
Elettromeccanica	30-35%
Elettronica	30%
Falegnameria	30%
Farmaceutica (produzione)	30%
Gas (bombole: imbottigliamento e distribuzione)	35-40%
Grafica	30%
Impianti acqua - Energia elettrica - Gas - Telefoni:	
costruzione	45%
manutenzione	40%
depurazione acque	35%
distribuzione	35%
Manutenzione impianti	40%
Marmi (lavorazione)	45%
Manufatti in cemento per edilizia	35-40%
Meccanica	30-35%
Metallurgia	35-40%
Mobilificio	30%
Montaggi industriali	40%
Pneumatici	35%
Prefabbricati in cemento (travature, piloni)	35-40%
Rubinetteria	30%
Tessile	30%
Tintoria	30%
Tipografia	35%
Vernici	30%
Vetrerie	35-40%

Attività estrattive:

Attività	Percentuale
Cave (marmo, pietra ed altro materiale da costruzione)	45%
Legname	45%
Miniere	50%
Petrolio e gas	45-60%

Agricoltura	35%
Attività di servizi:	
Agenzie turismo	30-40%
Alberghi	30%
Assicurazioni	30-35%
Assistenza invalidi, anziani, ecc.	40%
Associazioni invalidi, ecc.	40%
Automobili: vendita e riparazione	30-35%
Autostrade: caselli e manutenzione	40%
Cliniche	35%
Commercio	30%
Consulenza fiscale	30%
Credito	30%
Editoria	35%
Esattorie	30%
Farmaceutica: (distribuzione, informatori)	40%
Formazione professionale	35%
Grafica	30%
Informatica	35%
Lavanderia industriale	30%
Pubblici esercizi	30%
Pulizie	40%
Raccolta rifiuti urbani	40%
Recapito corrispondenza	40-60%
Ristorazione	35%
Scuole	35%
Servizi sanitari	35%
Società di servizi per altre aziende	30-35%
Spettacolo	35%
Supermercati	30%
Telecomunicazioni	30%
Televisione (media)	35%
Vigilanza (guardie giurate)	80%
Trasporti:	
Aeroporti (servizi)	40%
Trasporti terrestri	40-70%
Trasporti marittimi	35%
Trasporti aerei	35%

Per le aziende che svolgono attività non incluse nella presente tabella si deve fare riferimento alle attività affini.

97A2070

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 20 febbraio 1997, n. D/130.

Importi regionali definitivi della compensazione al reddito da corrispondere ai produttori di semi oleosi per la campagna di commercializzazione 1996-97.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
Agli assessorati regionali dell'agricoltura
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltori
Alla Confederazione produttori agricoli
All'Associazione interprovinciale semi oleosi - AISO
All'Associazione italiana dell'industria olearia - ASSITOL

In applicazione di quanto disposto dall'art. 5, par. 1, lettera *a)*, del regolamento (CEE) n. 1765/92 del consiglio, la commissione, sentito il parere del Comitato di gestione congiunto cereali, semi oleosi e piante proteiche in data 23 gennaio 1997, con regolamento (CE), in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle CE (1), ha fissato in 223,551 ECU/tonn il prezzo medio dei semi oleosi accertato per la campagna di commercializzazione 1996-97.

Tale prezzo, che supera del 13% quello previsionale determinato in 196,8 ECU/tonn, comporta, tenuto conto della prevista franchigia dell'8%, l'applicazione della penalità, contemplata dalla sopracitata disposizione comunitaria, e cioè una riduzione della compensazione definitiva al reddito pari al 5%.

Inoltre, pur essendo stato constatato il superamento della superficie nazionale garantita per i semi oleosi di cui al regolamento n. 1765/92, ma non quella comunitaria specifica, non trovano applicazione, nell'ambito del sistema delle superfici massime garantite, le penalità previste dal medesimo regolamento.

Conseguentemente, per la campagna di commercializzazione 1996-97 l'importo definitivo in ECU e in moneta nazionale della compensazione per i semi oleosi è fissato, per ciascuna regione omogenea risultante dal piano di regionalizzazione, nell'allegato alla presente circolare.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, par. 1 del regolamento (CE) n. 658/96 della commissione, l'AIMA provvederà, sulla base degli importi definitivi, a corrispondere il saldo della compensazione spettante ai produttori di semi oleosi per la campagna 1996-97 nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo regolamento sopracitato nella Gazzetta Ufficiale della CE.

Il regolamento è stato pubblicato nella G.U.C.E. del 15 febbraio 1997, L/45, pag. 22 con il n. 272/97 del 14 febbraio 1997.

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
TORINO MONTAGNA INTERNA	Cereali	22,24	199,11	404.272,94
TORINO COLLINA INTERNA	Oleosi	36,12	630,30	1.279.761,12
TORINO PIANURA	Oleosi	43,99	767,63	1.558.595,95
VERCELLI - BIELLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	48,53	434,48	882.168,19
VERCELLI - BIELLA COLLINA INTERNA	Oleosi	42,33	738,67	1.499.795,57
VERCELLI - BIELLA PIANURA	Oleosi	48,26	842,15	1.709.901,36
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA MONTAGNA INTERNA	Cereali	37,31	334,03	678.214,51
NOVARA - VERBANO-CUSIO-OSSOLA COLLINA INTERNA	Oleosi	37,44	653,34	1.326.541,54
NOVARA PIANURA	Oleosi	44,88	783,17	1.590.148,37
CUNEO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	37,62	656,48	1.332.916,99
CUNEO COLLINA INTERNA	Oleosi	38,77	676,54	1.373.646,82
CUNEO PIANURA	Oleosi	41,87	730,64	1.483.491,46
ASTI COLLINA INTERNA	Oleosi	32,54	567,83	1.152.922,03
ASTI PIANURA	Oleosi	34,09	594,88	1.207.844,35
ALESSANDRIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,50	619,48	1.257.792,19
ALESSANDRIA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,84	590,52	1.198.991,81
ALESSANDRIA PIANURA	Oleosi	33,59	586,15	1.190.118,96
AOSTA MONTAGNA INTERNA	Cereali	23,28	208,42	423.175,97
VARESE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	39,50	689,28	1.399.514,11
VARESE COLLINA INTERNA	Oleosi	34,37	599,76	1.217.752,70
VARESE PIANURA	Oleosi	32,44	566,08	1.149.368,83
COMO - LECCO-subzona1 MONTAGNA INTERNA	Cereali	66,52	595,53	1.209.164,11
COMO - LECCO-subzona1 COLLINA INTERNA	Oleosi	35,41	617,91	1.254.604,46
COMO PIANURA	Oleosi	41,67	727,15	1.476.405,36
SONDRIO MONTAGNA INTERNA	Cereali	47,93	429,10	871.244,64
MILANO COLLINA INTERNA	Oleosi	43,49	758,91	1.540.890,86
MILANO - LODI PIANURA	Oleosi	46,62	813,53	1.651.791,31
BERGAMO - LECCO-subzona2 MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,17	341,73	693.848,59
BERGAMO - LECCO-subzona2 COLLINA INTERNA	Oleosi	43,75	763,45	1.550.108,88
BERGAMO PIANURA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
BRESCIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	54,69	489,62	994.124,45
BRESCIA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
BRESCIA PIANURA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
PAVIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,77	589,29	1.196.494,42
PAVIA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,78	624,37	1.267.720,85
PAVIA PIANURA	Oleosi	41,94	731,86	1.485.968,54

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
CREMONA PIANURA	Oleosi	47,37	826,62	1.678.369,25
MANTOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	46,20	806,20	1.636.908,48
MANTOVA PIANURA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
BOLZANO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,48	165,45	335.929,68
TRENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,74	391,59	795.084,34
VERONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
VERONA COLLINA INTERNA	Oleosi	47,15	822,78	1.670.572,51
VERONA PIANURA	Oleosi	49,72	867,62	1.761.615,65
VICENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	44,39	774,61	1.572.768,14
VICENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	50,00	872,51	1.771.544,30
VICENZA PIANURA	Oleosi	48,17	840,58	1.706.713,63
BELLUNO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	34,99	610,58	1.239.721,63
TREVISO COLLINA INTERNA	Oleosi	44,22	771,65	1.566.758,16
TREVISO PIANURA	Oleosi	46,40	809,69	1.643.994,58
VENEZIA PIANURA	Oleosi	46,88	818,07	1.661.009,33
PADOVA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,44	705,69	1.432.832,98
PADOVA PIANURA	Oleosi	43,00	750,36	1.523.530,94
ROVIGO PIANURA	Oleosi	45,02	785,61	1.595.102,54
UDINE MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,20	386,76	785.277,50
UDINE COLLINA INTERNA	Oleosi	41,59	725,75	1.473.562,80
UDINE PIANURA	Oleosi	45,52	794,33	1.612.807,63
GORIZIA COLLINA INTERNA	Oleosi	40,49	706,56	1.434.599,42
GORIZIA PIANURA	Oleosi	45,17	788,23	1.600.422,19
TRIESTE PIANURA	Cereali	48,79	436,80	886.878,72
PORDENONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,12	525,60	1.067.178,24
PORDENONE COLLINA INTERNA	Oleosi	35,70	622,97	1.264.878,29
PORDENONE PIANURA	Oleosi	41,50	724,18	1.470.375,07
IMPERIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
IMPERIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
IMPERIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
SAVONA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
SAVONA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
SAVONA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
SAVONA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
GENOVA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
GENOVA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
GENOVA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
GENOVA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
LA SPEZIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
LA SPEZIA COLLINA INTERNA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46
LA SPEZIA COLLINA LITORANEA	Cereali	33,72	301,89	612.957,46

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
PIACENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	36,76	329,10	668.204,64
PIACENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,07	629,43	1.277.994,67
PIACENZA PIANURA	Oleosi	38,95	679,69	1.380.042,58
PARMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	36,31	633,62	1.286.502,05
PARMA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,93	644,44	1.308.470,98
PARMA PIANURA	Oleosi	38,08	664,50	1.349.200,80
REGGIO-EMILIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	31,88	285,41	579.496,46
REGGIO-EMILIA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,89	521,59	1.059.036,34
REGGIO-EMILIA PIANURA	Oleosi	41,24	719,65	1.461.177,36
MODENA MONTAGNA INTERNA	Cereali	38,34	343,25	696.934,80
MODENA COLLINA INTERNA	Oleosi	35,99	628,03	1.275.152,11
MODENA PIANURA	Oleosi	42,09	734,48	1.491.288,19
BOLOGNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	43,60	390,34	792.546,34
BOLOGNA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,77	571,84	1.161.063,94
BOLOGNA PIANURA	Oleosi	38,90	678,81	1.378.255,82
FERRARA PIANURA	Oleosi	45,90	800,96	1.626.269,18
RAVENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	33,66	587,37	1.192.596,05
RAVENNA PIANURA	Oleosi	36,44	635,89	1.291.111,06
FORLI' MONTAGNA INTERNA	Cereali	28,28	253,18	514.056,67
FORLI' - RIMINI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,90	556,66	1.130.242,46
FORLI' - RIMINI COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,25	545,32	1.107.217,73
FORLI' - RIMINI PIANURA	Oleosi	34,26	597,84	1.213.854,34
MASSA-CARRARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	56,59	506,63	1.028.661,55
MASSA-CARRARA MONT. LITORANEA	Cereali	79,70	713,53	1.448.751,31
MASSA-CARRARA COLLINA INTERNA	Cereali	59,52	532,87	1.081.939,25
LUCCA MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,37	307,70	624.754,08
LUCCA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	53,20	476,28	967.038,91
LUCCA PIANURA	Oleosi	31,35	547,06	1.110.750,62
PISTOIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	35,36	617,04	1.252.838,02
PISTOIA COLLINA INTERNA	Oleosi	34,95	609,88	1.238.300,35
FIRENZE - PRATO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,71	518,45	1.052.660,88
FIRENZE - PRATO COLLINA INTERNA	Oleosi	26,95	470,28	954.856,51
FIRENZE PIANURA	Oleosi	28,73	501,34	1.017.920,74
LIVORNO COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,89	539,04	1.094.466,82
PISA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	497,33	1.009.778,83
PISA COLLINA LITORANEA	Oleosi	28,48	496,98	1.009.068,19
PISA PIANURA	Oleosi	29,47	514,26	1.044.153,50
AREZZO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,67	517,75	1.051.239,60
AREZZO COLLINA INTERNA	Oleosi	28,16	491,40	997.738,56
SIENA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	25,60	446,73	907.040,59
SIENA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	528,22	1.072.497,89

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
GROSSETO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,78	432,42	877.985,57
GROSSETO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,13	525,77	1.067.523,41
GROSSETO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,61	516,70	1.049.107,68
GROSSETO PIANURA	Oleosi	30,40	530,49	1.077.106,90
PERUGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,64	517,22	1.050.163,49
PERUGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	524,03	1.063.990,51
TERNI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	38,37	669,56	1.359.474,62
TERNI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,03	541,48	1.099.420,99
PESARO-URBINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,79	519,84	1.055.483,14
PESARO-URBINO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,05	524,38	1.064.701,15
PESARO-URBINO COLL. LITORANEA	Oleosi	30,66	535,02	1.086.304,61
ANCONA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,99	540,78	1.097.999,71
ANCONA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,22	544,80	1.106.161,92
ANCONA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,60	551,43	1.119.623,47
MACERATA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,75	536,59	1.089.492,34
MACERATA COLLINA INTERNA	Oleosi	32,18	561,55	1.140.171,12
MACERATA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,07	559,63	1.136.272,75
ASCOLI PICENO MONTAGNA INTERNA	Cereali	34,46	308,51	626.398,70
ASCOLI PICENO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,54	532,93	1.082.061,07
ASCOLI PICENO COLL. LITORANEA	Oleosi	30,67	535,20	1.086.670,08
VITERBO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,27	528,22	1.072.497,89
VITERBO PIANURA	Oleosi	32,39	565,21	1.147.602,38
RIETI MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,52	584,93	1.187.641,87
RIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	31,86	555,96	1.128.821,18
ROMA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,16	526,30	1.068.599,52
ROMA COLLINA INTERNA	Oleosi	31,14	543,40	1.103.319,36
ROMA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,38	547,59	1.111.826,74
ROMA PIANURA	Oleosi	31,33	546,72	1.110.060,29
LATINA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	26,62	464,52	943.161,41
LATINA COLLINA INTERNA	Oleosi	36,37	634,66	1.288.613,66
LATINA COLLINA LITORANEA	Cereali	46,97	420,51	853.803,50
LATINA PIANURA	Oleosi	33,98	592,96	1.203.945,98
FROSINONE MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,01	418,98	850.696,99
FROSINONE COLLINA INTERNA	Oleosi	33,05	576,73	1.170.992,59
L'AQUILA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	30,38	530,14	1.076.396,26
TERAMO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,49	497,16	1.009.433,66
TERAMO COLLINA INTERNA	Oleosi	30,03	524,03	1.063.990,51
TERAMO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,04	541,65	1.099.766,16
PESCARA MONTAGNA INTERNA	Cereali	33,23	297,50	604.044,00
PESCARA COLLINA INTERNA	Oleosi	29,76	519,32	1.054.427,33
PESCARA COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,08	542,35	1.101.187,44

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
CHIETI MONTAGNA INTERNA	Cereali	24,43	218,71	444.068,78
CHIETI COLLINA INTERNA	Oleosi	28,50	497,33	1.009.778,83
CHIETI COLLINA LITORANEA	Oleosi	30,98	540,61	1.097.654,54
CAMPOBASSO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,75	501,69	1.018.631,38
CAMPOBASSO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,81	520,19	1.056.193,78
CAMPOBASSO COLLINA LITORANEA	Oleosi	29,83	520,54	1.056.904,42
ISERNIA MONTAGNA INTERNA	Cereali	30,05	269,03	546.238,51
ISERNIA COLLINA INTERNA	Cereali	37,88	339,13	688.569,55
CASERTA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	698,01	1.417.239,50
CASERTA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,12	473,25	960.886,80
CASERTA COLLINA LITORANEA	Oleosi	32,37	564,86	1.146.891,74
CASERTA PIANURA	Oleosi	31,76	554,22	1.125.288,29
BENEVENTO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,41	513,21	1.042.021,58
BENEVENTO COLLINA INTERNA	Oleosi	27,63	482,15	978.957,36
NAPOLI COLLINA INTERNA	Oleosi	35,60	621,23	1.261.345,39
NAPOLI COLLINA LITORANEA	Cereali	53,16	475,93	966.328,27
NAPOLI PIANURA	Cereali	82,09	734,93	1.492.201,87
AVELLINO MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,01	506,23	1.027.849,39
AVELLINO COLLINA INTERNA	Cereali	38,09	341,01	692.386,70
SALERNO MONTAGNA INTERNA	Cereali	18,42	164,91	334.833,26
SALERNO COLLINA INTERNA	Oleosi	37,60	656,13	1.332.206,35
SALERNO COLLINA LITORANEA	Cereali	20,87	186,84	379.359,94
SALERNO PIANURA	Oleosi	36,56	637,98	1.295.354,59
FOGGIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	28,98	505,71	1.026.793,58
FOGGIA COLLINA INTERNA	Oleosi	28,97	505,53	1.026.428,11
FOGGIA COLLINA LITORANEA	Cereali	24,85	222,48	451.723,39
FOGGIA PIANURA	Oleosi	29,01	506,23	1.027.849,39
BARI COLLINA INTERNA	Oleosi	29,16	508,85	1.033.169,04
BARI PIANURA	Cereali	15,35	137,42	279.017,57
TARANTO COLLINA LITORANEA	Oleosi	31,21	544,62	1.105.796,45
TARANTO PIANURA	Oleosi	27,83	485,64	986.043,46
BRINDISI COLLINA LITORANEA	Cereali	11,54	103,31	209.760,62
BRINDISI PIANURA	Oleosi	39,70	692,77	1.406.600,21
LECCE PIANURA	Oleosi	36,37	634,66	1.288.613,66
POTENZA MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,11	144,23	292.844,59
POTENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,01	143,33	291.017,23
POTENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	24,58	428,93	870.899,47
MATERA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	24,44	426,48	865.924,99
MATERA COLLINA INTERNA	Oleosi	25,08	437,65	888.604,56
MATERA PIANURA	Oleosi	27,88	486,51	987.809,90
COSENZA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	40,00	698,01	1.417.239,50

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
COSENZA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,32	146,11	296.661,74
COSENZA COLLINA INTERNA	Oleosi	27,58	481,28	977.190,91
COSENZA COLLINA LITORANEA	Cereali	14,51	129,90	263.748,96
COSENZA PIANURA	Oleosi	31,85	555,79	1.128.476,02
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	33,75	588,94	1.195.783,78
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA INTERNA	Cereali	20,74	185,68	377.004,67
CATANZARO - CROTONE - VIBO VALENTIA COLLINA LITORANEA	Cereali	18,61	166,61	338.284,94
CATANZARO - CROTONE PIANURA	Cereali	16,64	148,97	302.468,69
REGGIO CALABRIA MONT. INTERNA	Cereali	17,02	152,38	309.392,35
REGGIO CALABRIA MONT. LITORAN.	Cereali	16,12	144,32	293.027,33
REGGIO CALABRIA COLL. LITORAN.	Cereali	16,97	151,93	308.478,67
REGGIO CALABRIA PIANURA	Cereali	26,78	239,75	486.788,40
TRAPANI COLLINA INTERNA	Cereali	17,06	152,73	310.102,99
TRAPANI COLLINA LITORANEA	Cereali	16,06	143,78	291.930,91
TRAPANI PIANURA	Cereali	16,06	143,78	291.930,91
PALERMO MONTAGNA INTERNA	Cereali	19,18	171,71	348.639,98
PALERMO MONTAGNA LITORANEA	Cereali	16,10	144,14	292.661,86
PALERMO COLLINA INTERNA	Cereali	15,84	141,81	287.931,02
PALERMO COLLINA LITORANEA	Cereali	15,56	139,30	282.834,72
PALERMO PIANURA	Cereali	15,07	134,92	273.941,57
MESSINA MONTAGNA INTERNA	Cereali	12,78	114,42	232.318,37
MESSINA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	12,22	109,40	222.125,76
MESSINA COLLINA LITORANEA	Cereali	12,89	115,40	234.308,16
AGRIGENTO MONTAGNA INTERNA	Cereali	16,69	149,42	303.382,37
AGRIGENTO COLLINA INTERNA	Cereali	15,12	135,37	274.855,25
AGRIGENTO COLLINA LITORANEA	Cereali	13,33	119,34	242.307,94
AGRIGENTO PIANURA	Cereali	16,67	149,24	303.016,90
CALTANISSETTA COLL. INTERNA	Cereali	13,33	119,34	242.307,94
CALTANISSETTA COLL. LITORANEA	Cereali	10,80	96,69	196.319,38
CALTANISSETTA PIANURA	Cereali	10,27	91,94	186.674,98
ENNA MONTAGNA INTERNA	Cereali	11,00	98,48	199.953,79
ENNA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,97	418,28	849.275,71
CATANIA MONTAGNA INTERNA	Oleosi	29,22	509,90	1.035.300,96
CATANIA MONTAGNA LITORANEA	Cereali	50,00	447,64	908.888,26
CATANIA COLLINA INTERNA	Oleosi	23,26	405,89	824.119,06
CATANIA COLLINA LITORANEA	Oleosi	25,75	449,34	912.339,94
CATANIA PIANURA	Oleosi	25,09	437,83	888.970,03
RAGUSA COLLINA INTERNA	Cereali	22,00	196,96	399.907,58

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

PIANO DI REGIONALIZZAZIONE SEMI OLEOSI

Campagna di commercializzazione 1996 / 97

Regioni	Opzione	Resa	Importi di riferimento definitivi	
	Cereali / Oleosi	(Q / Ha)	(Ecu / Ha)	(Lire / Ha)
RAGUSA COLLINA LITORANEA	Cereali	25,84	231,34	469.712,74
RAGUSA PIANURA	Cereali	35,90	321,40	652.570,56
SIRACUSA COLLINA INTERNA	Cereali	13,62	121,94	247.586,98
SIRACUSA COLLINA LITORANEA	Oleosi	27,00	471,16	956.643,26
SIRACUSA PIANURA	Oleosi	26,25	458,07	930.065,33
SASSARI MONTAGNA INTERNA	Cereali	17,50	156,67	318.102,77
SASSARI COLLINA INTERNA	Cereali	16,67	149,24	303.016,90
SASSARI COLLINA LITORANEA	Cereali	17,52	156,85	318.468,24
SASSARI PIANURA	Oleosi	39,99	697,83	1.416.874,03
NUORO MONTAGNA INTERNA	Cereali	13,50	120,86	245.394,14
NUORO COLLINA INTERNA	Cereali	15,36	137,51	279.200,30
NUORO COLLINA LITORANEA	Cereali	17,72	158,64	322.102,66
CAGLIARI COLLINA INTERNA	Oleosi	40,00	698,01	1.417.239,50
CAGLIARI COLLINA LITORANEA	Oleosi	40,00	698,01	1.417.239,50
CAGLIARI PIANURA	Oleosi	39,04	681,26	1.383.230,30
ORISTANO COLLINA INTERNA	Oleosi	29,91	521,94	1.059.746,98
ORISTANO PIANURA	Oleosi	40,00	698,01	1.417.239,50

97A2041

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 marzo 1997

Dollaro USA	1694,57
ECU	1946,55
Marco tedesco	1006,40
Franco francese	298,18
Lira sterlina	2688,94
Fiorino olandese	893,81
Franco belga	48,772
Peseta spagnola	11,844
Corona danese	263,44
Lira irlandese	2642,17
Dracma greca	6,374
Escudo portoghese	9,992
Dollaro canadese	1234,30
Yen giapponese	13,824
Franco svizzero	1169,15
Scellino austriaco	142,99
Corona norvegese	247,06
Corona svedese	218,76
Marco finlandese	333,58
Dollaro australiano	1334,98

97A2174

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Catania

Con decreto interministeriale n. 621 in data 19 febbraio 1997 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare, ramo Aeronautica, a quella dei beni patrimoniali dello Stato, delle aree non più utilizzabili dall'aeronautica militare, necessarie alla realizzazione di un sovrappasso stradale, riportata nel catasto del comune di Catania, al foglio di mappa n. 40, particelle n. 131 (ora 446), n. 134 (ora 448), n. 135 (ora 451), n. 137 (ora 454), n. 139 (ora 444) e n. 140 (ora 449), della superficie complessiva di ha 00.27.46.

97A2071

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Riattribuzione del marchio di identificazione dei metalli preziosi «779 NA» alla società Quartarano S.r.l., in Napoli

Ai sensi dell'art. 26, primo comma, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che con decreto ministeriale 26 febbraio 1997, è stato riattribuito il marchio di identificazione «779 NA», alla società Quartarano S.r.l., con sede in Napoli, via Marotta n. 80, la quale era decaduta dalla concessione dello stesso marchio ai sensi dell'art. 10, sesto comma, del suddetto regolamento.

97A2044

MINISTERO DELLA SANITÀ

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto NCR n. 12/97 del 29 gennaio 1997

Specialità medicinale: SAIZEN nella confezione: 3 flaconi liof. 4 U.I. + 3 fiale solvente (nuova confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica Serono S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Casilina n. 125, codice fiscale 04886390584.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla Società titolare dell'A.I.C. presso il proprio stabilimento sito in Roma, via Casilina n. 125 e anche dalla Società Serono Pharma p.a. nello stabilimento sito a Modugno (Bari), via De Blasio.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

3 flaconi liof 4 U.I. + 3 fiale solvente;

A.I.C. n. 026863023 (in base 10), 0TMTFH (in base 32);

classe: «A con Nota 39»;

prezzo: L. 291.900 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale vendibile al pubblico su prescrizione di centri universitari od ospedalieri specializzati (art. 8 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: 1 flacone di prodotto liofilizzato contiene:

principio attivo: Somatropina (r-hGH) 4 U.I.

eccipienti: D-mannitolo, sodio cloruro, tampone fosfati, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

1 fiala di solvente contiene: 1 ml di soluzione fisiologica.

Indicazioni terapeutiche: deficit staturale dovuto a ridotta o mancata increzione di ormone somatotropo nei soggetti che non abbiano completato la pubertà. Deficit staturale associato alle disgenesie gonadiche (sindrome di Turner).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto NCR n. 50/97 del 12 febbraio 1997

Specialità medicinale: FENPIC, nelle forme e confezioni: 12 bustine 400 mg, 8 bustine 600 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Zambon S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica n. 9 - codice fiscale n. 01690280159.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Zambon Group S.p.a. nello stabilimento sito in via della Chimica n. 9, Vicenza.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 bustine 400 mg;

A.I.C. n. 028175077 (in base 10), 0UVUR5 (n base 32);

Classe: «C»;

8 bustine 600 mg;

A.I.C. n. 028175089 (in base 10), 0UVURK (n base 32);

Classe: «C».

Composizione:

una bustina 400 mg contiene:

principi attivi: ibuprofene 400 mg, l-arginina 370 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

una bustina 600 mg contiene:

principi attivi: ibuprofene 600 mg, l-arginina 555 mg;

eccipienti: sodio bicarbonato, saccarina sodica, aspartame, aroma albicocca, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento del dolore: mal di testa, mal di denti, dolori mestruali, nevralgie, dolori osteoarticolari e muscolari, dolori da episiotomia, e post-partum, dolore da avulsioni dentarie, dolore post-operatorio, dolore causato da piccole lesioni o traumatismi;

forme di reumatismo infiammatorio: artrite reumatoide, spondilite anchilosante, morbo di Still;

forme di reumatismo degenerativo: osteoartrosi (artrosi cervicale, dorsale, lombare, gonartrosi, coxartrosi, poliartrosi, ecc.);

forme reumatiche extra articolari: tendiniti, fibrositi, borsiti, mialgie, lombaggine, periartrite scapolo-omerale, sciatalgie, radicolonevriti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 100/97 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: VERTISERC nella forma e confezioni: 20 compresse 16 mg; 50 compresse 16 mg (nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino) via Marco Polo n. 38 - cod. fisc. 05075810019.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Solvay Duphar B.V.di Weesp (Olanda), nello stabilimento sito in Olst (Olanda) Veerweg 12.

Confezione autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

20 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 027232026 (in base 10), 0TZ1SU (in base 32);

Classe: «C»;

50 compresse 16 mg;

A.I.C. n. 027232038 (in base 10), 0TZ1T6 (in base 32);

Classe: «C».

Composizione:

una compressa 16 mg contiene:

principio attivo: betaistina dicloridrato mg 16;

eccipienti: cellulosa microcristallina, mannitolo, acido citrico, silice colloidale, talco (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: stati patologici sostenuti da deficit microcircolatorio a livello di labirinto: vertigini, sindrome di Ménière e stati vertiginisi ad essa correlati. Dai dati sino ad ora resi noti non è stato congiuntamente riscontrato che Vertiserc svolga un' azione profilattica o curativa nel trattamento del tinnito o perdita dell'udito nella sindrome di Ménière;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 101 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: KABIMIX nella forma e confezioni: Sacca 1830 Kcal 2580 ml e Sacca 2550 Kcal 2580 ml.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia & Upjohn AB - Svezia, rappresentata in Italia dalla società Pharmacia & Upjohn p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via R. Koch n. 1.2, codice fiscale n. 07089990159.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sarà effettuata dalla società Pharmacia & Upjohn S.A. nello stabilimento sito in Limoges Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

sacca 1830 Kcal 2580 ml;

A.I.C. n. 029366010 (in base 10), 0W05RU (in base 32);

classe: «C»;

sacca 2550 Kcal 2580 ml;

A.I.C. n. 029366022 (in base 10), 0W05S6 (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: Kabimix 1830 Kcal (1000 ml contengono):

principio attivo: intralipid 20% 194 ml corrispondenti a 38,8 g di trigliceridi, glucosio anidro 58 g, l-alanina 3,10 g, l-arginina 2,19 g, acido l-aspartico 0,66 g, l-cisteina (+cistina) 0,11 g, acido l-glutammico 1,09 g, glicina 1,53 g, l-istidina 1,32 g, l-isoleucina 1,09 g, l-leucina 1,53 g, l-lisina 1,74 g, l-metionina 1,09 g, l-fenilalanina 1,53 g, l-prolina 1,32 g, l-serina 0,87 g, l-treonina 1,09 g, l-triptofano 0,37 g, l-tirosina 0,047 g, l-valina 1,41g, glicerofosfato di calcio anidro 0,41 g, glicerofosfato di sodio (anidro) 1,26 g, cloruro di magnesio esaidrato 0,40 g, idrossido sodico 100% 0,78 g, idrossido di potassio (100%) 1,31 g;

Eccipienti: acido cloridrico conc., acido acetico glaciale, acqua per iniettabili q.b.a 1000 ml.

KABIMIX 2550 Kcal (1000 ml contengono):

principio attivo: intralipid 20% 194 ml corrispondenti a 38,8 g di trigliceridi, glucosio anidro 116g, l-alanina 4,65 g, l-arginina 3,26 g, acido l-aspartico 0,97 g, l-cisteina (+cistina) 0,16 g, acido l-glutammico 1,63 g, glicina 2,29 g, l-Istidina 1,98 g, l-isoleucina 1,63 g, l-leucina 2,29 g, l-lisina 2,63 g, l-metionina 1,63 g, l-fenilalanina 2,29 g, l-prolina 1,98 g, l-serina 1,32 g, l-treonina 1,63 g, l-triptofano 0,54 g, l-tirosina 0,07 g, l-valina 2,13 g, glicerofosfato di calcio (anidro) 0,41 g, glicerofosfato di sodio (anidro) 1,26 g, cloruro di magnesio esaidrato 0,40 g, idrossido sodico 100% 0,78 g, idrossido di potassio (100%) 1,31 g.

Eccipienti: acido cloridrico conc., acido acetico glaciale, acqua per iniettabili q.b.a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: Kabimix è formulato per garantire il fabbisogno energetico di acidi grassi essenziali, di aminoacidi essenziali e non essenziali e di elettroliti in pazienti adulti sottoposti a nutrizione parenterale. Kabimix 2550 è particolarmente adatto a pazienti con fabbisogni nutritivi moderatamente aumentati. Kabimix 1830 è particolarmente adatto a pazienti con fabbisogni nutritivi basali.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 103/1997 del 1° marzo 1997

Specialità medicinale: NIDEMOL nella forma e confezioni: 30 compresse da 100 mg, 30 bustine da 100 mg e 10 supposte da 200 mg.

Titolare A.I.C.: società Molteni & C. dei F.lli Alitti soc. di esercizio p.a., con sede legale, domicilio fiscale e officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione, il confezionamento e il controllo sono eseguiti dalla società A. Tosi farmaceutici r.l. nello stabilimento sito in Novara, corso della Vittoria 12/b.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, legge n. 537/1993:

30 compresse da 100 mg;

A.I.C. n. 032173015 (in base 10), 0YPUYR (in base 32);

classe: «A con Nota 66»;

prezzo: L. 15.000 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

30 bustine da 100 mg;

A.I.C. n. 032173027 (in base 10), 0YPUZ3 (in base 32);

classe: «A con Nota 66»;

prezzo: L. 15.700 ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito nella legge 8 agosto 1996, n. 425;

10 supposte da 200 mg;

A.I.C. n. 032173039 (in base 10), 0YPUZH (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art.4 D. Leg.vo n. 539/1992).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: nimesulide mg 100;

eccipienti: sodio laurilsolfato, lattosio, sodio amido glicolato, cellulosa microcristallina, talco, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni bustina contiene:

principio attivo: nimesulide mg 100;

eccipienti: sodio lauriosolfato, lattosio polvere, acido citrico, aroma arancio e saccarosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

ogni supposta contiene:

principio attivo: nimesulide mg 200;

eccipienti: tween 61 e gliceridi semisintetici, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, in particolare a carico dell'apparato osteoarticolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto G n. 105/1997 del 1° marzo 1997

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica LIDOCAINA CLORIDRATO nelle confezioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Confezioni: 10 fiale 1% 10 ml, 10 fiale 2% 10 ml e 1 flacone 2% 50 ml.

Titolare A.I.C.: società Molteni & C. dei F.lli Alitti Soc. di esercizio p.a., con sede legale, domicilio fiscale e officina farmaceutica sita in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri, codice fiscale n. 01286700487.

Numeri A.I.C.:

10 fiale 1% 10 ml 029332032/G (in base 10), 0VZ4L0 (in base 32);

10 fiale 2% 10 ml 029332044/G (in base 10), 0VZ4LD (in base 32);

1 flacone 2% 50 ml 029332057/G (in base 10), 0VZ4LT (in base 32);

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento sono effettuati dalla Società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), strada statale 67, località Granatieri.

Composizione:

una fiala 1% contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 100;

eccipienti: come specificati nel dossier registrativo ed indicati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che è approvato e che costituisce parte integrante del presente decreto;

una fiala 2% contiene:

principio attivo: lidocaina cloridrato mg 200;

eccipienti: come specificati nel dossier registrativo ed indicati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che è approvato e che costituisce parte integrante del presente decreto;

flacone multidose 50 ml e 100 ml contengono:

principio attivo: lidocaina cloridrato g. 2;

eccipienti: come specificati nel dossier registrativo ed indicati nel riassunto delle caratteristiche del prodotto che è approvato e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Indicazioni terapeutiche: anestesie periferiche e loco-regionali.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 1% 10 ml: classe: «C»;

10 fiale 2% 50 ml: classe: «C».

1 flacone 2%50 ml: classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992);

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione.

97A2046

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Avviso relativo alla pubblicazione del «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob»

Si rende noto che nel Bollettino CONSOB edizione speciale n. 1/1997 del 14 marzo 1997 è stato pubblicato il «Regolamento per l'amministrazione e la contabilità della Consob», approvato con delibera n. 10359 dell'11 dicembre 1996 e reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 1997.

97A2124

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.